

# Taboo Gold



## **Taboo** **Contratto di assicurazione sulla vita** **Temporanea per il caso di morte**

*Il presente Fascicolo Informativo, contenente:*

- Nota Informativa
- Condizioni contrattuali
- Glossario
- Modulo di Proposta

*deve essere consegnato al Contraente  
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione*

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Nota Informativa**

# indice

<b>Nota informativa</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio unico</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio unico</b>	<b>pag. 26</b>
<b>Glossario</b>	<b>pag. 29</b>

# nota informativa

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

## A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

### 1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n.6, Cap 20129.  
Recapito telefonico +39 025966.1  
- Sito Internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) -  
Indirizzo di posta elettronica: [customerlife@zurich.it](mailto:customerlife@zurich.it).  
Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).  
La Società di Revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n.43 Albo Consob - Recapito telefonico +39 02 667201.

## B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto prevede una durata minima pari a 5 anni ed una durata massima pari a 30 anni.

Il contratto "Taboo" - temporanea in caso di morte - garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, in quanto i premi corrispondono alla sola copertura del rischio di morte.

#### *PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO*

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale assicurato. In base alla tariffa scelta dal Contraente, il capitale assicurato può essere costante (Tariffe 58C e 581C) o decrescente (Tariffe 58D, 58DM e 581D) nel periodo contrattuale; in quest'ultimo caso il capitale decresce di un importo costante per quanti sono gli anni o i mesi contenuti nella durata contrattuale.

*L'età dell'Assicurato alla stipula della polizza, deve essere compresa tra 18 anni e 75 anni ed al termine della durata dell'assicurazione non deve eccedere gli 80 anni.*

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa ad esclusione di particolari

circostanze dettagliatamente specificate all'art. 2 delle Condizioni contrattuali "Esclusioni".

Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.), attraverso l'esibizione dei risultati di analisi mediche. Gli accertamenti sanitari e le visite mediche devono essere effettuati presso medici fiduciari e/o strutture autorizzate dalla Società. **E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere, anche se scritte da persona diversa dall'Assicurato, per evitare il rischio di successive legittime contestazioni della Società che possono pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.**

### 3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste dal contratto, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto.

L'ammontare del premio dipende dal livello della garanzia prevista, dalla durata del contratto, dall'età e dal sesso dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita.

A seconda della tariffa prescelta il Contraente deve corrispondere un premio, che può essere:

- Tariffa 58C - **annuo, di importo costante**, eventualmente frazionato

nell'anno, per tutta la durata del contratto; la tariffa prevede una riduzione del premio pari al 20% per gli Assicurati NON FUMATORI;

- Tariffe 58D e 58DM - **annuo limitato, di importo costante**, eventualmente frazionato nell'anno, per tutta la durata del pagamento premi indicata in polizza che risulta inferiore alla durata del contratto; le tariffe prevedono una riduzione del premio pari al 20% per gli Assicurati NON FUMATORI;
- Tariffe 581C e 581D - **unico**, da versarsi alla conclusione del contratto.

Il Contraente può versare il premio annuo anche frazionato nell'anno, con cadenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile; in questo caso viene applicata un'addizionale di frazionamento pari a 1,5% per frazionamento semestrale, al 2% per frazionamento quadrimestrale, al 2,5% per frazionamento trimestrale e al 3,5% per frazionamento mensile. Per le tariffe che prevedono il versamento a premio unico questo è versato in un'unica soluzione alla data di

stipulazione della polizza.

I premi possono essere versati:

- nel caso di polizza intermediata da un Agente della Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Agente oppure bonifico bancario cu c/c intestato alla Società o all'Agente. Sino al 30 giugno 2007 è consentito il pagamento in contanti per importi inferiori a 10.000,00 euro. Dopo tale data non è ammesso il pagamento del premio in contanti. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente;
- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Broker scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o al Broker oppure bonifico bancario cu c/c intestato alla Società o al Broker. Sino al 30 giugno 2007 è consentito il pagamento in contanti per importi inferiori a 10.000,00 euro. Dopo tale data

non è ammesso il pagamento del premio in contanti. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente;

- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) del Contraente; Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

### Tabelle illustrative dei premi

Qualora venga applicato uno sconto il relativo importo di premio risulterà inferiore a quanto indicato di seguito nelle tabelle. Maggiori informazioni sono indicate al successivo punto 5.

#### Tariffa 58C: Temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costante

##### Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	774,00	786,00	840,00	966,00	1.194,00
35	804,00	876,00	1.050,00	1.338,00	1.752,00
40	960,00	1.200,00	1.572,00	2.082,00	2.784,00
45	1.476,00	1.944,00	2.574,00	3.432,00	4.536,00
50	2.490,00	3.258,00	4.314,00	5.658,00	7.200,00

##### Importi di premio Annuo

Capitale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	288,00	318,00	372,00	462,00	582,00
35	354,00	420,00	540,00	684,00	870,00
40	498,00	648,00	828,00	1.044,00	1.344,00
45	816,00	1.026,00	1.284,00	1.638,00	2.154,00
50	1.266,00	1.566,00	1.998,00	2.628,00	3.534,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.290,00	1.310,00	1.400,00	1.610,00	1.990,00
35	1.340,00	1.460,00	1.750,00	2.230,00	2.920,00
40	1.600,00	2.000,00	2.620,00	3.470,00	4.640,00
45	2.460,00	3.240,00	4.290,00	5.720,00	7.560,00
50	4.150,00	5.430,00	7.190,00	9.430,00	12.000,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	480,00	530,00	620,00	770,00	970,00
35	590,00	700,00	900,00	1.140,00	1.450,00
40	830,00	1.080,00	1.380,00	1.740,00	2.240,00
45	1.360,00	1.710,00	2.140,00	2.730,00	3.590,00
50	2.110,00	2.610,00	3.330,00	4.380,00	5.890,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.580,00	2.620,00	2.800,00	3.220,00	3.980,00
35	2.680,00	2.920,00	3.500,00	4.460,00	5.840,00
40	3.200,00	4.000,00	5.240,00	6.940,00	9.280,00
45	4.920,00	6.480,00	8.580,00	11.440,00	15.120,00
50	8.300,00	10.860,00	14.380,00	18.860,00	24.000,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	960,00	1.060,00	1.240,00	1.540,00	1.940,00
35	1.180,00	1.400,00	1.800,00	2.280,00	2.900,00
40	1.660,00	2.160,00	2.760,00	3.480,00	4.480,00
45	2.720,00	3.420,00	4.280,00	5.460,00	7.180,00
50	4.220,00	5.220,00	6.660,00	8.760,00	11.780,00

**Importi di premio Annuo**

Capitale assicurato: **600.000,00**      Sesso: **Maschile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	618,00	630,00	672,00	774,00	954,00
35	642,00	702,00	840,00	1.074,00	1.404,00
40	768,00	960,00	1.260,00	1.668,00	2.232,00
45	1.182,00	1.560,00	2.058,00	2.748,00	3.630,00
50	1.992,00	2.604,00	3.450,00	4.524,00	5.760,00

**Importi di premio Annuo**

Capitale assicurato: **600.000,00**      Sesso: **Femminile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	234,00	258,00	300,00	372,00	468,00
35	282,00	336,00	432,00	546,00	696,00
40	396,00	516,00	660,00	834,00	1.080,00
45	654,00	822,00	1.026,00	1.314,00	1.722,00
50	1.008,00	1.254,00	1.602,00	2.100,00	2.826,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00**      Sesso: **Maschile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.030,00	1.050,00	1.120,00	1.290,00	1.590,00
35	1.070,00	1.170,00	1.400,00	1.790,00	2.340,00
40	1.280,00	1.600,00	2.100,00	2.780,00	3.720,00
45	1.970,00	2.600,00	3.430,00	4.580,00	6.050,00
50	3.320,00	4.340,00	5.750,00	7.540,00	9.600,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00**      Sesso: **Femminile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	390,00	430,00	500,00	620,00	780,00
35	470,00	560,00	720,00	910,00	1.160,00
40	660,00	860,00	1.100,00	1.390,00	1.800,00
45	1.090,00	1.370,00	1.710,00	2.190,00	2.870,00
50	1.680,00	2.090,00	2.670,00	3.500,00	4.710,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00**      Sesso: **Maschile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.060,00	2.100,00	2.240,00	2.580,00	3.180,00
35	2.140,00	2.340,00	2.800,00	3.580,00	4.680,00
40	2.560,00	3.200,00	4.200,00	5.560,00	7.440,00
45	3.940,00	5.200,00	6.860,00	9.160,00	12.100,00
50	6.640,00	8.680,00	11.500,00	15.080,00	19.200,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00**      Sesso: **Femminile**  
 Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	780,00	860,00	1.000,00	1.240,00	1.560,00
35	940,00	1.120,00	1.440,00	1.820,00	2.320,00
40	1.320,00	1.720,00	2.200,00	2.780,00	3.600,00
45	2.180,00	2.740,00	3.420,00	4.380,00	5.740,00
50	3.360,00	4.180,00	5.340,00	7.000,00	9.420,00

**Tariffa 581C: Temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio unico**

Capitale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	3.588,00	6.840,00	10.260,00	14.838,00	21.528,00
35	3.714,00	7.608,00	12.834,00	20.460,00	31.368,00
40	4.446,00	10.410,00	19.116,00	31.554,00	49.200,00
45	6.816,00	16.764,00	30.984,00	51.150,00	78.030,00
50	11.430,00	27.774,00	50.952,00	81.846,00	118.686,00

Capitale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.338,00	2.784,00	4.578,00	7.152,00	10.638,00
35	1.644,00	3.678,00	6.600,00	10.554,00	15.768,00
40	2.304,00	5.628,00	10.122,00	16.038,00	24.258,00
45	3.774,00	8.886,00	15.618,00	24.966,00	38.364,00
50	5.832,00	13.518,00	24.186,00	39.474,00	61.734,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	5.980,00	11.400,00	17.100,00	24.730,00	35.880,00
35	6.190,00	12.680,00	21.390,00	34.100,00	52.280,00
40	7.410,00	17.350,00	31.860,00	52.590,00	82.000,00
45	11.360,00	27.940,00	51.640,00	85.250,00	130.050,00
50	19.050,00	46.290,00	84.920,00	136.410,00	197.810,00

Capitale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.230,00	4.640,00	7.630,00	11.920,00	17.730,00
35	2.740,00	6.130,00	11.000,00	17.590,00	26.280,00
40	3.840,00	9.380,00	16.870,00	26.730,00	40.430,00
45	6.290,00	14.810,00	26.030,00	41.610,00	63.940,00
50	9.720,00	22.530,00	40.310,00	65.790,00	102.890,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	11.960,00	22.800,00	34.200,00	49.460,00	71.760,00
35	12.380,00	25.360,00	42.780,00	68.200,00	104.560,00
40	14.820,00	34.700,00	63.720,00	105.180,00	164.000,00
45	22.720,00	55.880,00	103.280,00	170.500,00	260.100,00
50	38.100,00	92.580,00	169.840,00	272.820,00	395.620,00

Capitale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	4.460,00	9.280,00	15.260,00	23.840,00	35.460,00
35	5.480,00	12.260,00	22.000,00	35.180,00	52.560,00
40	7.680,00	18.760,00	33.740,00	53.460,00	80.860,00
45	12.580,00	29.620,00	52.060,00	83.220,00	127.880,00
50	19.440,00	45.060,00	80.620,00	131.580,00	205.780,00

**Tariffa 58D: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante e a premio annuo costante limitato**

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	756,00	834,00	636,00	600,00	630,00
35	792,00	888,00	726,00	738,00	822,00
40	912,00	1.128,00	996,00	1.074,00	1.236,00
45	1.368,00	1.782,00	1.602,00	1.740,00	2.022,00
50	2.316,00	2.976,00	2.676,00	2.904,00	3.330,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	276,00	324,00	258,00	264,00	282,00
35	342,00	408,00	348,00	366,00	408,00
40	468,00	594,00	528,00	558,00	624,00
45	756,00	960,00	834,00	876,00	990,00
50	1.188,00	1.476,00	1.284,00	1.368,00	1.572,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.260,00	1.390,00	1.060,00	1.000,00	1.050,00
35	1.320,00	1.480,00	1.210,00	1.230,00	1.370,00
40	1.520,00	1.880,00	1.660,00	1.790,00	2.060,00
45	2.280,00	2.970,00	2.670,00	2.900,00	3.370,00
50	3.860,00	4.960,00	4.460,00	4.840,00	5.550,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	460,00	540,00	430,00	440,00	470,00
35	570,00	680,00	580,00	610,00	680,00
40	780,00	990,00	880,00	930,00	1.040,00
45	1.260,00	1.600,00	1.390,00	1.460,00	1.650,00
50	1.980,00	2.460,00	2.140,00	2.280,00	2.620,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.520,00	2.780,00	2.120,00	2.000,00	2.100,00
35	2.640,00	2.960,00	2.420,00	2.460,00	2.740,00
40	3.040,00	3.760,00	3.320,00	3.580,00	4.120,00
45	4.560,00	5.940,00	5.340,00	5.800,00	6.740,00
50	7.720,00	9.920,00	8.920,00	9.680,00	11.100,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	920,00	1.080,00	860,00	880,00	940,00
35	1.140,00	1.360,00	1.160,00	1.220,00	1.360,00
40	1.560,00	1.980,00	1.760,00	1.860,00	2.080,00
45	2.520,00	3.200,00	2.780,00	2.920,00	3.300,00
50	3.960,00	4.920,00	4.280,00	4.560,00	5.240,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>



**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	606,00	666,00	510,00	480,00	504,00
35	630,00	714,00	576,00	588,00	660,00
40	726,00	906,00	798,00	858,00	990,00
45	1.092,00	1.422,00	1.278,00	1.392,00	1.620,00
50	1.854,00	2.382,00	2.142,00	2.322,00	2.664,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	222,00	258,00	210,00	210,00	228,00
35	276,00	330,00	282,00	294,00	330,00
40	372,00	480,00	420,00	444,00	504,00
45	606,00	768,00	666,00	702,00	792,00
50	948,00	1.182,00	1.026,00	1.092,00	1.260,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.010,00	1.110,00	850,00	800,00	840,00
35	1.050,00	1.190,00	960,00	980,00	1.100,00
40	1.210,00	1.510,00	1.330,00	1.430,00	1.650,00
45	1.820,00	2.370,00	2.130,00	2.320,00	2.700,00
50	3.090,00	3.970,00	3.570,00	3.870,00	4.440,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	370,00	430,00	350,00	350,00	380,00
35	460,00	550,00	470,00	490,00	550,00
40	620,00	800,00	700,00	740,00	840,00
45	1.010,00	1.280,00	1.110,00	1.170,00	1.320,00
50	1.580,00	1.970,00	1.710,00	1.820,00	2.100,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.020,00	2.220,00	1.700,00	1.600,00	1.680,00
35	2.100,00	2.380,00	1.920,00	1.960,00	2.200,00
40	2.420,00	3.020,00	2.660,00	2.860,00	3.300,00
45	3.640,00	4.740,00	4.260,00	4.640,00	5.400,00
50	6.180,00	7.940,00	7.140,00	7.740,00	8.880,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	740,00	860,00	700,00	700,00	760,00
35	920,00	1.100,00	940,00	980,00	1.100,00
40	1.240,00	1.600,00	1.400,00	1.480,00	1.680,00
45	2.020,00	2.560,00	2.220,00	2.340,00	2.640,00
50	3.160,00	3.940,00	3.420,00	3.640,00	4.200,00
Durata pagamento premi					
	3	5	10	15	20

**Tariffa 58DM: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante e a premio annuo costante limitato**

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	642,00	768,00	600,00	576,00	600,00
35	672,00	816,00	678,00	702,00	786,00
40	768,00	1.026,00	930,00	1.014,00	1.176,00
45	1.146,00	1.614,00	1.488,00	1.644,00	1.926,00
50	1.944,00	2.700,00	2.490,00	2.748,00	3.180,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	234,00	294,00	246,00	246,00	270,00
35	288,00	372,00	324,00	348,00	390,00
40	390,00	540,00	492,00	528,00	594,00
45	636,00	870,00	780,00	828,00	942,00
50	1.002,00	1.344,00	1.200,00	1.296,00	1.500,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.070,00	1.280,00	1.000,00	960,00	1.000,00
35	1.120,00	1.360,00	1.130,00	1.170,00	1.310,00
40	1.280,00	1.710,00	1.550,00	1.690,00	1.960,00
45	1.910,00	2.690,00	2.480,00	2.740,00	3.210,00
50	3.240,00	4.500,00	4.150,00	4.580,00	5.300,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	390,00	490,00	410,00	410,00	450,00
35	480,00	620,00	540,00	580,00	650,00
40	650,00	900,00	820,00	880,00	990,00
45	1.060,00	1.450,00	1.300,00	1.380,00	1.570,00
50	1.670,00	2.240,00	2.000,00	2.160,00	2.500,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.140,00	2.560,00	2.000,00	1.920,00	2.000,00
35	2.240,00	2.720,00	2.260,00	2.340,00	2.620,00
40	2.560,00	3.420,00	3.100,00	3.380,00	3.920,00
45	3.820,00	5.380,00	4.960,00	5.480,00	6.420,00
50	6.480,00	9.000,00	8.300,00	9.160,00	10.600,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	780,00	980,00	820,00	820,00	900,00
35	960,00	1.240,00	1.080,00	1.160,00	1.300,00
40	1.300,00	1.800,00	1.640,00	1.760,00	1.980,00
45	2.120,00	2.900,00	2.600,00	2.760,00	3.140,00
50	3.340,00	4.480,00	4.000,00	4.320,00	5.000,00
<b>Durata pagamento premi</b>					
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	510,00	612,00	480,00	456,00	480,00
35	534,00	654,00	540,00	558,00	624,00
40	612,00	822,00	744,00	810,00	942,00
45	918,00	1.290,00	1.194,00	1.314,00	1.542,00
50	1.560,00	2.160,00	1.992,00	2.196,00	2.544,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

**Importi di premio Annuo**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	186,00	234,00	198,00	198,00	216,00
35	234,00	300,00	264,00	276,00	312,00
40	312,00	432,00	396,00	420,00	480,00
45	504,00	696,00	624,00	660,00	756,00
50	798,00	1.074,00	960,00	1.038,00	1.200,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	850,00	1.020,00	800,00	760,00	800,00
35	890,00	1.090,00	900,00	930,00	1.040,00
40	1.020,00	1.370,00	1.240,00	1.350,00	1.570,00
45	1.530,00	2.150,00	1.990,00	2.190,00	2.570,00
50	2.600,00	3.600,00	3.320,00	3.660,00	4.240,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	310,00	390,00	330,00	330,00	360,00
35	390,00	500,00	440,00	460,00	520,00
40	520,00	720,00	660,00	700,00	800,00
45	840,00	1.160,00	1.040,00	1.100,00	1.260,00
50	1.330,00	1.790,00	1.600,00	1.730,00	2.000,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.700,00	2.040,00	1.600,00	1.520,00	1.600,00
35	1.780,00	2.180,00	1.800,00	1.860,00	2.080,00
40	2.040,00	2.740,00	2.480,00	2.700,00	3.140,00
45	3.060,00	4.300,00	3.980,00	4.380,00	5.140,00
50	5.200,00	7.200,00	6.640,00	7.320,00	8.480,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**  
Condizione: **NON FUMATORE**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	620,00	780,00	660,00	660,00	720,00
35	780,00	1.000,00	880,00	920,00	1.040,00
40	1.040,00	1.440,00	1.320,00	1.400,00	1.600,00
45	1.680,00	2.320,00	2.080,00	2.200,00	2.520,00
50	2.660,00	3.580,00	3.200,00	3.460,00	4.000,00
Durata pagamento premi					
3	5	10	15	20	

**Tariffa 581D: Temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante e a premio unico**

**Importi di premio Unico**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.148,00	3.852,00	5.514,00	7.350,00	9.618,00
35	2.244,00	4.116,00	6.270,00	9.012,00	12.546,00
40	2.592,00	5.220,00	8.616,00	13.020,00	18.756,00
45	3.882,00	8.208,00	13.770,00	20.970,00	30.138,00
50	6.576,00	13.674,00	22.812,00	34.344,00	48.174,00

**Importi di premio Unico**

Capitale iniziale assicurato: **600.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	792,00	1.494,00	2.268,00	3.210,00	4.404,00
35	978,00	1.896,00	3.042,00	4.506,00	6.318,00
40	1.326,00	2.766,00	4.584,00	6.822,00	9.606,00
45	2.154,00	4.446,00	7.218,00	10.656,00	15.054,00
50	3.378,00	6.822,00	11.088,00	16.548,00	23.664,00

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	3.580,00	6.420,00	9.190,00	12.250,00	16.030,00
35	3.740,00	6.860,00	10.450,00	15.020,00	20.910,00
40	4.320,00	8.700,00	14.360,00	21.700,00	31.260,00
45	6.470,00	13.680,00	22.950,00	34.950,00	50.230,00
50	10.960,00	22.790,00	38.020,00	57.240,00	80.290,00

Capitale iniziale assicurato: **1.000.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	1.320,00	2.490,00	3.780,00	5.350,00	7.340,00
35	1.630,00	3.160,00	5.070,00	7.510,00	10.530,00
40	2.210,00	4.610,00	7.640,00	11.370,00	16.010,00
45	3.590,00	7.410,00	12.030,00	17.760,00	25.090,00
50	5.630,00	11.370,00	18.480,00	27.580,00	39.440,00

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Maschile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	7.160,00	12.840,00	18.380,00	24.500,00	32.060,00
35	7.480,00	13.720,00	20.900,00	30.040,00	41.820,00
40	8.640,00	17.400,00	28.720,00	43.400,00	62.520,00
45	12.940,00	27.360,00	45.900,00	69.900,00	100.460,00
50	21.920,00	45.580,00	76.040,00	114.480,00	160.580,00

Capitale iniziale assicurato: **2.000.000,00** Sesso: **Femminile**

Età	Durata (anni)				
	5	10	15	20	25
30	2.640,00	4.980,00	7.560,00	10.700,00	14.680,00
35	3.260,00	6.320,00	10.140,00	15.020,00	21.060,00
40	4.420,00	9.220,00	15.280,00	22.740,00	32.020,00
45	7.180,00	14.820,00	24.060,00	35.520,00	50.180,00
50	11.260,00	22.740,00	36.960,00	55.160,00	78.880,00

Tutti gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti alle abitudini di vita ed allo stato di salute dell'Assicurato che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l'Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario e si sia sottoposto a visita medica.

#### **4. Opzioni di contratto**

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

### **C. Informazioni su sconti e regime fiscale**

#### **5. Misure e modalità di eventuali sconti**

Per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

#### **6. Regime fiscale**

I premi del contratto non sono soggetti ad imposte di assicurazione e sono fiscalmente detraibili nella misura fissa del 19% per un importo massimo di 1.291,14 euro.

Le prestazioni del contratto sono esenti da imposizione fiscale.

### **D. Altre informazioni sul contratto**

#### **7. Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione

costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

#### **8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

In caso di mancato pagamento dei premi entro 30 giorni dalla scadenza della rata dovuta, il contratto si risolve e i premi restano acquisiti alla Società. L'assicurazione può essere riattivata entro 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti dallo specifico articolo delle Condizioni contrattuali "Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto". La Società si riserva comunque di subordinare la riattivazione alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

#### **9. Riscatto e riduzione**

Il contratto non prevede la possibilità di chiedere il riscatto o la riduzione delle prestazioni.

#### **10. Revoca della proposta**

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano -

Telefono nr. 0259667880.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

#### **11. Diritto di recesso**

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr. 6 20129 Milano - Telefono nr. 0259667880.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto, al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

#### **12. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dallo specifico articolo delle Condizioni contrattuali "Pagamenti della Società".

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. *Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

**13. Legge applicabile al contratto**  
Al contratto si applica la Legge italiana.

**14. Lingua in cui è redatto il contratto**  
Il contratto, e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

**15. Reclami**  
*Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, Fax numero: 025966.2519,*

*E-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.*


**16. Informativa in corso di contratto**  
La Società si impegna ad inviare

tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa.

**17. Comunicazioni del Contraente alla Società**  
*Ai sensi dell'art. 1926 c.c. in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto deve essere data tempestiva comunicazione alla Società.*

*Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

Il ~~Re~~ <sup>Rappresentante</sup> Legale  
Dott. Francesco La Gioia



# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante - tariffa 58C -

## Parte I – Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito nel simbro di polizza, nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Le prestazioni sono garantite semprechè siano stati regolarmente corrisposti i premi annui convenuti alla conclusione del contratto.

Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 600.000,00 Euro. La Società si impegna inoltre ad applicare, per Assicurati Non Fumatori, una riduzione del premio annuo pari al 20%; la definizione di Non Fumatore è indicata all'art. 4.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.

### Articolo 2

#### Esclusioni

*Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:*

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo*

*caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*

- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
- *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso detto periodo, nei premi sei mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;*
- *uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*

*In questi casi la Società restituisce una somma pari all'ammontare dei premi versati.*

### Articolo 3

#### Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio annuo, costante per tutta la durata del contratto, indicato nella polizza. Il premio annuo è dovuto in via anticipata alla decorrenza del contratto e ad ogni successivo anniversario e deve essere corrisposto nella rateazione indicata in polizza e per la durata stabilita, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è

assegnato il contratto o presso la Direzione della Società.

### Articolo 4

#### Definizione di Non Fumatore

L'Assicurato è considerato soggetto Non Fumatore, qualora dichiarati e sottoscriva nella proposta all'interno del questionario anamnestico:

- di non aver mai fumato;
- oppure
- alla data della conclusione del contratto, di aver smesso di fumare da almeno cinque anni.

La Società considera valida come dichiarazione di Non Fumatore anche la documentazione sanitaria relativamente al "Controllo del dosaggio di nicotina nelle urine" (esame della cotinina).

*Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente alla seguente definizione, o qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato inizi o ricominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato Non Fumatore e quello per un Assicurato Fumatore.*

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 5

#### Conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione



ZURICH

costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

#### Articolo 6

##### **Diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto.

#### Articolo 7

##### **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni

caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **Parte III –**

## **Regolamentazione in corso di contratto**

#### Articolo 8

##### **Interruzione del pagamento dei premi**

*Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi.*

*A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.*

*A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.*

#### Articolo 9

##### **Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto**

L'assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all'art. 9 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

#### Articolo 10

##### **Riscatto**

Il contratto non ammette valore di riscatto.

#### Articolo 11

##### **Cessione, pegno, vincolo**

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*

*Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.*

*Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6 ('Diritto di recesso dal contratto') richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

## **Parte IV – Beneficiari e pagamenti della Società**

#### Articolo 12

##### **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche



devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

### Articolo 13

#### Pagamenti della Società

*Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.*

*In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:*

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la*

*prestazione;*

- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente);*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *per gli Assicurati Non Fumatori dovrà essere consegnata, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni da lui sottoscritte, anche la relazione del medico curante sullo stato di salute e condizioni di vita dell'Assicurato prima del decesso;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla*

*riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*

- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).*

*Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

## Parte V – Legge applicabile e fiscalità

### Articolo 14

#### Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### Articolo 15

#### Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### Articolo 16

#### Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.



ZURICH

# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante e a premio unico - tar. 581C

## Parte I - Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato, definito nel simplotto di polizza, nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Le prestazioni sono garantite semprechè il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico convenuto alla conclusione del contratto.

Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 600.000,00 Euro. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Società.

### Articolo 2

#### Esclusioni

*Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa sena limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:*

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*

- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
- *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;*
- *uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*

*In questi casi la Società restituisce il premio versato.*

### Articolo 3

#### Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto il premio unico indicato in polizza.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto o presso la Direzione della Società.

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 4

#### Conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di

accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

### Articolo 5

#### Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto.

### Articolo 6

#### Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa

cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Parte III – Regolamentazione in corso di contratto

#### Articolo 7

##### Riscatto

Il contratto non ammette valore di riscatto.

#### Articolo 8

##### Cessione, pegno e vincolo

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*

*Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.*

*Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 5 ('Diritto di recesso dal contratto') richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

### Parte IV – Beneficiari e pagamenti della Società

#### Articolo 9

##### Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale

designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 5, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

#### Articolo 10

##### Pagamenti della Società

*Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.*

*In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:*

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da*

*ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*

- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente);*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società*

*da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*

- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).*

*Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

## **Parte V – Legge applicabile e fiscalità**

### **Articolo 11**

#### **Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal

contratto, valgono le norme di legge.

### **Articolo 12**

#### **Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto

### **Articolo 13**

#### **Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.

# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato - tar. 58D

## Parte I - Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato al momento del decesso, nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Le prestazioni sono garantite semprechè siano stati regolarmente corrisposti i premi annui convenuti alla conclusione del contratto. Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 600.000,00 Euro. La Società si impegna inoltre ad applicare, per Assicurati Non Fumatori, una riduzione del premio pari al 20%; la definizione di Non Fumatore è indicata all'art. 4. Il capitale assicurato, come stabilito nel semplice di polizza, decresce di un importo costante, per quanti sono gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell'Assicurato; l'importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per la durata contrattuale.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.

### Articolo 2

#### Esclusioni

*Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:*

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
  - *partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;*
  - *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
  - *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
  - *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso detto periodo, nei premi sei mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;*
  - *uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*
- In questi casi la Società restituisce una somma pari all'ammontare dei premi versati.*

### Articolo 3

#### Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio annuo, costante per tutta la durata del pagamento dei premi, indicato nella polizza.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata alla decorrenza del contratto e ad ogni successivo anniversario e deve essere corrisposto nella rateazione indicata in polizza e per la durata del pagamento premi

prevista, e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto o presso la Direzione della Società.

### Articolo 4

#### Definizione di Non Fumatore

L'Assicurato è considerato soggetto Non Fumatore, qualora dichiarerà e sottoscriva nella proposta all'interno del questionario anamnestico:

- di non aver mai fumato;
- oppure
- alla data della conclusione del contratto, di aver smesso di fumare da almeno cinque anni.

La Società considera valida come dichiarazione di Non Fumatore anche la documentazione sanitaria relativamente al "Controllo del dosaggio di nicotina nelle urine" (esame della cotinina).

*Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente alla seguente definizione, o qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato inizi o ricominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato Non Fumatore e quello per un Assicurato Fumatore.*

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 5

#### Conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il



**ZURICH**

Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

#### **Articolo 6**

##### **Diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **Parte III –**

#### **Regolamentazione in corso di contratto**

##### **Articolo 8**

##### **Interruzione del pagamento dei premi**

*Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi.*

*A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.*

*A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.*

##### **Articolo 9**

##### **Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto**

L'assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all'art. 9 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

##### **Articolo 10**

##### **Riscatto**

Il contratto non ammette valore di riscatto.

##### **Articolo 11**

##### **Cessione, pegno, vincolo**

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*

*Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.*

*Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6 ('Diritto di recesso dal contratto') richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

### **Parte IV – Beneficiari e pagamenti della Società**

##### **Articolo 12**

##### **Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e

può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

### Articolo 13

#### Pagamenti della Società

*Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.*

*In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:*

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da*

*ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*

- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente);*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri*

*la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*

- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).*

*Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

## Parte V – Legge applicabile e fiscalità

### Articolo 14

#### Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### Articolo 15

#### Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### Articolo 16

#### Forum competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.



ZURICH

# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato - tar. 58DM

## Parte I - Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato al momento del decesso, nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Le prestazioni sono garantite semprechè siano stati regolarmente corrisposti i premi annui convenuti alla conclusione del contratto.

Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 600.000,00 Euro.

La Società si impegna inoltre ad applicare, per Assicurati Non Fumatori, una riduzione del premio pari al 20%; la definizione di Non Fumatore è indicata all'art. 4.

Il capitale assicurato, come stabilito nel simple di polizza, decresce di un importo costante, per quanti sono i mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell'Assicurato; l'importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per i mesi contenuti nella durata contrattuale.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.

### Articolo 2

#### Esclusioni

*Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:*

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;*
- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
- *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso detto periodo, nei premi sei mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;*
- *uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*

*In questi casi la Società restituisce una somma pari all'ammontare dei premi versati.*

### Articolo 3

#### Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio annuo, costante per tutta la durata del pagamento dei premi, indicato nella polizza.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata alla decorrenza del contratto e ad ogni successivo anniversario e deve essere corrisposto nella rateazione indicata in polizza e per la durata del pagamento premi

prevista, e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto o presso la Direzione della Società.

### Articolo 4

#### Definizione di Non Fumatore

L'Assicurato è considerato soggetto Non Fumatore, qualora dichiari e sottoscriva nella proposta all'interno del questionario anamnestico:

- di non aver mai fumato;
- oppure

- alla data della conclusione del contratto, di aver smesso di fumare da almeno cinque anni.

La Società considera valida come dichiarazione di Non Fumatore anche la documentazione sanitaria relativamente al "Controllo del dosaggio di nicotina nelle urine" (esame della cotinina).

*Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente alla seguente definizione, o qualora nel corso della durata contrattuale l'Assicurato inizi o ricominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato Non Fumatore e quello per un Assicurato Fumatore.*

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 5

#### Conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e



concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

#### **Articolo 6**

##### **Diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto.

#### **Articolo 7**

##### **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **Parte III – Regolamentazione in corso di contratto**

#### **Articolo 8**

##### **Interruzione del pagamento dei premi**

*Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi.*

*A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.*

*A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.*

#### **Articolo 9**

##### **Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto**

L'assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all'art. 9 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente

può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

#### **Articolo 10**

##### **Riscatto**

Il contratto non ammette valore di riscatto.

#### **Articolo 11**

##### **Cessione, pegno, vincolo**

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*

*Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.*

*Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6 ('Diritto di recesso dal contratto') richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*



ZURICH

## Parte IV – Beneficiari e pagamenti della Società

### Articolo 12

#### Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 6, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

### Articolo 13

#### Pagamenti della Società

*Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.*

*In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la*

*Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:*

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente);*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice*

*Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*

- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).*

*Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

## Parte V – Legge applicabile e fiscalità

### Articolo 14

#### Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### Articolo 15

#### Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### Articolo 16

#### Forum competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.

# condizioni contrattuali dell'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decescente annualmente di un importo costante ed a premio unico - tar. 581D

## Parte I - Oggetto del contratto

### Articolo 1

#### Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o aventi diritto, il pagamento del capitale assicurato al momento del decesso, nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.

Le prestazioni sono garantite semprechè il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico convenuto alla conclusione del contratto.

Il capitale assicurato non potrà risultare inferiore a 600.000,00 Euro. Il capitale assicurato, come stabilito nel simplotto di polizza, decresce di un importo costante, per quanti sono gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto alla data del decesso dell'Assicurato; l'importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per la durata contrattuale.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, il contratto si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito alla Società.

### Articolo 2

#### Esclusioni

*Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:*

- *dolo del Contraente o del Beneficiario;*
- *partecipazione attiva*

*dell'Assicurato a atti dolosi;*

- *partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;*
- *incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;*
- *suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;*
- *uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico.*

*In questi casi la Società restituisce il premio versato.*

### Articolo 3

#### Premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato nella polizza.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata il contratto o presso la Direzione della Società.

## Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

### Articolo 4

#### Conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

### Articolo 5

#### Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Effettuata la liquidazione nulla è più dovuto in forza del presente contratto.



ZURICH

#### Articolo 6

##### Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Parte III – Regolamentazione in corso di contratto

#### Articolo 7

##### Riscatto

Il contratto non ammette valore di riscatto.

#### Articolo 8

##### Cessione, pegno, vincolo

*Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*

*Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.*

*Nel caso di pegno o di vincolo, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 5 ('Diritto di recesso dal contratto') richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

### Parte IV – Beneficiari e pagamenti della Società

#### Articolo 9

##### Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, e il beneficio sia stato accettato, l'operazione di recesso di cui al precedente articolo 5, cessione, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

#### Articolo 10

##### Pagamenti della Società

*Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare.*

*In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società esegue i pagamenti entro*

*30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:*

- *modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;*
- *originale di polizza e delle eventuali appendici;*
- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente);*
- *atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;*
- *per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi*

*l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;*

- *documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);*
- *dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).*

*Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta*

*documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.*

*Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.*

## **Parte V – Legge applicabile e fiscalità**

### **Articolo 11**

#### **Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### **Articolo 12**

#### **Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 13**

#### **Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.



ZURICH

## glossario

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita

### 1. Definizioni generali

#### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

#### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

#### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

#### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata

in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

#### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

#### **Cessione, pegno, vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

#### **Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

#### **Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

#### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

#### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

#### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

#### **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

#### **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

#### **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

**Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

**Differimento (periodo di)**

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

**Diritti (o interessi) di frazionamento**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

**Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

**Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

**Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

**Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- nota informativa
- condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione separata
- glossario
- proposta

**Impignorabilità e inalienabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare.

**Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

**Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

**Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

**Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**Prestito**

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

**Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

**Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

**Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

**Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

**Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di



assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

#### **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

#### **Tassazione separata**

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

#### **Trasformazione**

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

#### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

## **2. Definizioni relative alla polizza**

#### **Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si

impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

#### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

#### **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

#### **Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

## **3. Definizioni relative al premio**

#### **Premio annuo**

Importo che il Contraente si

impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

#### **Premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

#### **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti

#### **Premio periodico**

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

#### **Premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

#### **Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo

risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

#### **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

#### **Sconto di premio**

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

#### **Sovrappremio**

Maggiorazioni di premio richieste dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio

professionale o sportivo).

#### **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

## **4. Definizione - Prestazione e garanzie**

### **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Prestazioni in caso di decesso**

#### **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

#### **Rendita vitalizia immediata in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

### **Altre prestazioni e garanzie**

#### **Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

#### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

#### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

#### **Rendita vitalizia in caso di invalidità**

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Punto vendita		Mandato	
<b>CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI</b>			
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome	
C.F. / P. IVA		Data di nascita	
Comune di nascita		Provincia di nascita	
Codice SOTTOGRUPPO	Codice GRUPPO/RAMO	Per Persona Giuridica allegare :	VISURA CAMERALE
		Specificare ALTRO :	
Indirizzo di residenza /Sede: via, numero civico			
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico			
C.A.P. di corrispondenza	Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica)</b>			
Cognome		Nome	
C.F.		Data di nascita	
Comune di nascita		Provincia di nascita	
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico			
C.A.P.	Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio
<b>ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</b>			
Tipo documento: codice e descrizione		Numero documento	
Ente di rilascio		Località di rilascio	
Data di rilascio		Provincia di rilascio	
<b>ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI</b>			
Cognome		Nome	
C.F.	Professione	Data di nascita	Età
Comune di nascita		Provincia di nascita	
Indirizzo di residenza: via, numero civico			
C.A.P. di residenza	Località di residenza		Provincia di residenza
<b>BENEFICIARI</b>			
Beneficiari caso morte			
<b>GESTIONE RID</b>			
Intestatario del conto/corrente da addebitare			
Banca		Agenzia	
IBAN		Gestione RID:	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO</b>			
Tariffa	Data proposta	Frazionamento	
Decorrenza	Durata	Scadenza	
CASO MORTE	Capitale assicurato	Euro	Premio annuo
COMPLEMENTARE INFORTUNI	Capitale assicurato	Euro	Premio annuo
MALATTIA GRAVE	Capitale assicurato	Euro	Premio annuo
Garanzie Caso Morte attualmente in essere - cumulo Capitali		Euro	TOTALE premio annuo
			Premio di sottoscrizione

### Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera Raccomandata A/R. Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

### Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

Firma (leggibile) del dichiarante ..... Firma (leggibile) di chi ha raccolto i dati .....

Firma (leggibile) del Contraente ..... Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario .....

Data di compilazione ..... Data inoltro ..... Data ricevimento in Direzione .....

COPIA PER LA COMPAGNIA

Pagina 34 di 37





PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando pratica sports?
Come professionista o come dilettante?
L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli?
L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni di portata superiore ai 50 quintali?

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio senza visita medica e con limitazione di garanzia

1. È mai stato ricoverato in Ospedali, Case di cura, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici...
2. Ha sofferto o soffre di malattie:
- dell'apparato respiratorio?
- dell'apparato cardiocircolatorio?
- dell'apparato digerente?
- dell'apparato genito-urinario?
- dell'apparato muscolo-scheletrico?
- del sistema nervoso o della psiche?
- del sistema endocrino metabolico?
- del sangue?
3. Ha mai sofferto di malattie che hanno richiesto una cura medica di oltre 14 giorni?
4. E' mai risultato positivo a un test o analisi speciali...
5. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti...
6. Fuma o ha mai fumato?
7. Dichiaro: altezza e peso attuali: cm. Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE senza visita medica e con limitazione di garanzia

8. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione...
9. Ha praticato negli ultimi 3 anni accertamenti diagnostici?
10. Assume abitualmente medicinali?
11. Dichiaro: pressione arteriosa: Max. Min.

DICHIARO che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete...
PROSCIOLGO dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato...

Data compilazione Firma (leggibile) del Contraente Firma (leggibile) dell'Assicurando Timbro e firma (leggibile) dell'Intermediario





# PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

## Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Lei/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuarato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali li debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) - non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai

suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

**SERVIZIO CLIENTI**  
**PIAZZA CARLO ERBA, 6**  
**20129 MILANO**  
**Tel. 02-5966.2510**

### NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantita da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/società terzi con cui la Società abbia concluso convenzioni ed accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc - 09124 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 -

Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; Diagram APS (con sede in via D. Sansotta, 97 - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 - 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consorzi, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche da cui i confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich (Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Investments Life S.p.A., Zuritel S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Sim S.p.A., Zurich Insurance Ireland Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - tutte con sede in Milano Piazza Carlo Erba n. 6; Zurich Consulting S.r.l. - quest'ultima con sede in Milano, Via Maurizio Quadrio n. 17) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Acconsento  SI  NO  
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

FIRMA (leggibile) del Contraente

Acconsento  SI  NO  
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

COPIA PER LA COMPAGNIA

Pagina 37 di 37

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603 - www.zurich.it

Capitale sociale € 34.000.000 i.v. - C.F./R.I. Milano 02655990584, PIVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)



**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 34.000.000 i.v.  
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150  
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)  
[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



*Because change happenz™*

